

tori onorari. Passando al campo civile, uno dei temi fondanti dell'interrogazione, non risulta diminuito il numero dei procedimenti evasi e tanto meno presentati davanti ai vari livelli di giudizio né appare ancora incisivo il ruolo dei giudici di pace il cui « rodaggio » non appare compiuto né completato, poste le difficoltà che proprio per la selezione degli stessi nascono all'interno dello stesso ordine forense.

Il quadro complessivo, al quale fanno capo le responsabilità di tutti, è ancora drammatico e allo stato delle cose non può dirsi sospeso quello stato di agitazione permanente che vede in trincea magistrati ed avvocati. Occorre recuperare in fretta le condizioni affinché un clima di pacificazione finalmente veda la luce e si affermi, stabilendo con chiarezza l'ambito delle competenze e dei ruoli, perché ciascuno abbia consapevolezza della dignità di un ruolo che certamente non è minore, se appartiene alla difesa, rispetto a quello di chi esercita il diritto del giudizio o il dovere di revoca del giudizio e della risposta.

Colgo l'occasione per svolgere anche una considerazione di ordine più generale, che sono certa non sarà estranea alla sensibilità del sottosegretario. Mi riferisco alla modificazione della tipologia dei reati che è stata rappresentata nella relazione del procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, una tipologia che si concentra sia nel settore civile (l'incremento del numero dei divorzi dimostra un sempre maggiore stato di crisi della famiglia) sia nel settore penale dove si registrano reati che appartengono alla crisi dei tempi (penso agli stupefacenti, all'usura, ai reati di frode, di estorsione e, è il dato più inquietante, all'aumento della criminalità minorile). Tutto ciò crea una situazione ancora più preoccupante, non solo sotto il profilo della risposta tecnica e giuridica, ma soprattutto sotto quello della risposta etica ad una regione il cui grado di ritardo nello sviluppo rende ancora più difficile, oltre che necessario ed urgente, l'intervento istituzionale ai vari livelli.

Ecco perché, onorevole sottosegretario, seppure non posso che salutare favorevolmente l'impegno del Governo verso una ridefinizione complessiva del sistema giustizia, che necessita di interventi responsabili, non posso ritenermi soddisfatta da una risposta che appare tecnica, e per questo sterile ed inadeguata all'emergenza che ogni giorno va affrontata in quella che è una vera e propria trincea. Le risposte devono essere complessive, a cominciare da quelle alle esigenze dell'edilizia carceraria per la quale è stato avviato qualche intervento significativo; rimangono però alcuni edifici nuovissimi ancora completamente inutilizzati.

Credo di poter concludere, signor Presidente, affermando che l'emergenza giustizia in Calabria deve rappresentare un momento di responsabilità aggiuntiva per tutte le forze politiche. È una considerazione che appartiene alla Calabria, ma anche a tutto il paese: la giustizia è un dovere e un patrimonio di tutti! Credo che l'assunzione della responsabilità debba essere sinergica e corale e che la risposta vera si potrà dare al paese e alle sacche più deboli dello stesso, soltanto attraverso una giustizia che abbia il coraggio della neutralità, che abbia cioè la consapevolezza che nessuno è detentore del diritto di fare meglio di altri e che soltanto attraverso il confronto sereno e responsabile dei cittadini e delle forze politiche tutte si potrà costruire un paese unito e un paese che si avvia verso quella pacificazione tra le istituzioni, che rappresenta a mio giudizio oggi la condizione indispensabile e indifferibile per ricreare la serenità dell'Italia e delle regioni come la Calabria.

(Esercizio scorretto dell'azione penale nei confronti dell'onorevole Cirino Pomicino)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Armando Veneto n. 3-00704 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 4).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Dopo aver premesso di aver appreso « nel corso della discussione relativa alla richiesta di autorizzazione a procedere a carico dell'onorevole Paolo Cirino Pomicino, svoltasi in data 4 febbraio 1997 », che « un magistrato della Repubblica » — non identificato — « aveva esercitato l'azione penale a carico del parlamentare per comportamenti e manifestazioni di volontà propri dell'attività che si svolge nel Parlamento », ed aver rilevato che la Camera aveva negato l'autorizzazione in quanto era del tutto palese che l'onorevole Pomicino avesse posto in essere i suddetti comportamenti nell'esercizio del suo mandato, l'onorevole interrogante si è lamentato dell'abuso di ufficio presuntivamente commesso dal predetto magistrato per avere pretestuosamente iniziato l'azione penale.

Dalla nota inviata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli in data 23 giugno 1997, è emerso quanto segue. Il procedimento penale a cui fa riferimento l'onorevole Veneto è probabilmente quello iscritto al n. 15964/92 modello 21 del registro della procura della Repubblica di Napoli, afferente alla realizzazione della locale metropolitana. Il predetto procedimento, assegnato ai sostituti procuratori Cantelmo, Lucantonio e Quatrano, venne definito con richiesta di rinvio a giudizio. Il dottor Zeuli, giudice per le indagini preliminari assegnatario, in accoglimento di una eccezione formulata dal difensore dell'imputato Cirino Pomicino, trasmise in data 13 novembre 1995 gli atti alla Camera dei deputati, affinché questa deliberasse se il fatto per il quale era in corso il procedimento concernesse o meno opinioni o voti espressi dall'onorevole Pomicino nell'esercizio del mandato parlamentare. La Camera dei deputati negò l'autorizzazione a procedere e conseguentemente la procura della Repubblica predetta, in data 11 febbraio 1997, chiese al giudice per le indagini preliminari di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di rito.

Come ulteriormente chiarito dal procuratore della Repubblica di Napoli, l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Pomicino non venne chiesta dai pubblici ministeri assegnatari prima della richiesta di rinvio a giudizio, in quanto la competenza ad investire la Camera di appartenenza del parlamentare della decisione in ordine alla ravvisabilità, nel caso concreto, dell'ipotesi prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, spettava unicamente al giudice. E in effetti, eccettuata la questione della difesa dell'onorevole Pomicino, il giudice trasmise gli atti alla Camera di appartenenza.

Dall'esame della documentazione trasmessa e dalle informazioni e valutazioni fatte pervenire dai capi degli uffici interessati non sono emersi pertanto elementi di rilievo disciplinare a carico dei magistrati.

PRESIDENTE. L'onorevole Armando Veneto ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00704.

ARMANDO VENETO. Ringrazio l'onorevole Ayala per la risposta fornita alla mia interrogazione. Osservo però che essa è stata elusiva del tema di fondo che avevo prospettato e che attiene alla circostanza palese — e non discutibile — che l'azione penale è stata introdotta e coltivata perché l'onorevole Paolo Cirino Pomicino avrebbe espresso, mediante il voto di parlamentare, un'opinione su un fatto posto all'esame del Parlamento. Quello che manca nella risposta del sottosegretario Ayala è proprio l'esame degli atti relativi all'autorizzazione a procedere, dal quale si sarebbe ricavata la certezza della mia affermazione. Sicché mi pare di poter concludere — senza supponenza, ma proprio nel rispetto dei ruoli che la legge assegna all'interrogante ed al Governo che risponde — che è venuta a mancare, nell'attesa di una risposta compiuta, l'affermazione che speravo di ascoltare: aver censurato un membro del Parlamento (nel caso di specie, credo, anche esponente del Governo) per aver espresso opinioni con-

nesse al compimento di atti è così palesemente offensivo del diritto, dell'autonomia e delle prerogative del Parlamento, da meritare comunque un intervento su un corpo che sempre più aspira ad una separatezza non solo concettuale, che fa paura, che preoccupa e che pretende sempre di più adeguate risposte.

Vede, signor sottosegretario, se fosse possibile liquidare il problema con l'affermazione che è stato il GIP a chiedere che il Parlamento si pronunciasse, se fosse sufficiente affermare che i pubblici ministeri possono fare tutto ed il contrario di tutto, io avrei potuto dichiararmi soddisfatto. Ma se invece (e credo che su questo punto lei concordi, signor sottosegretario) ciascuno di coloro che partecipano alla realizzazione della democrazia nel nostro paese si interrogasse sulla necessità di rispettare le leggi e, prima ancora, sul buon gusto e sul buon senso, allora noi avremmo avuto: innanzitutto una risposta prima del trecentocinquantesimo giorno dalla presentazione dell'interrogazione; in secondo luogo, una risposta che avrebbe tenuto conto dell'esecrazione che la Giunta per le autorizzazioni a procedere e l'Assemblea hanno manifestato nei confronti del comportamento di quel magistrato; in terzo luogo, una risposta puntuale in ordine ai provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati, i quali riguardano — si badi — non quel magistrato, ma piuttosto le linee programmatiche alle quali deve ispirarsi un buon governo rispetto all'opportunità di segnalare ai magistrati che anch'essi possono commettere abusi in atti d'ufficio. E possono contribuire ad eludere quella norma dell'articolo 124 del codice di procedura penale troppo spesso dimenticata, in virtù della quale anche i magistrati devono rispetto alla legge.

Mi spiace, ma mi dichiaro insoddisfatto.

(Minacce del pentito Abbatino all'avvocato Taormina)

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni Armando Veneto n. 3-00827, Sini-

scalchi nn. 3-00829 e 3-00881 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 5*).

Queste interrogazioni, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, le interrogazioni in argomento si riferiscono all'episodio verificatosi durante il dibattimento del processo a carico di Giuseppe Calò ed altri per l'omicidio del giornalista Pecorelli, nel corso del quale il collaboratore di giustizia Maurizio Abbatino — sentito in qualità di teste — minacciò di morte l'avvocato Carlo Taormina, difensore dell'imputato Claudio Vitalone.

Dalle notizie acquisite risulta che l'Abbatino effettivamente minacciò l'avvocato Taormina e che, diversamente da quanto affermato dagli interroganti, sia il presidente della corte d'assise sia il pubblico ministero intervennero immediatamente, il primo richiamando il teste, il secondo sottolineando la gravità dell'episodio.

Da informazioni acquisite presso la procura generale di Perugia, risulta che il procuratore della Repubblica ha ravvisato nelle dichiarazioni rese dal collaborante gli estremi del reato di cui all'articolo 612, capoverso, del codice penale (minaccia aggravata), per il quale, non essendo previsto neppure in via facoltativa l'arresto in flagranza, non poteva procedersi con il rito direttissimo. Tale rito non era nemmeno adottabile ai sensi del quinto comma dell'articolo 449, che presuppone per una valida instaurazione l'interrogatorio dell'indagato e la sua confessione.

La procura della Repubblica presso il tribunale, richiesti alla corte gli atti del processo, ha iscritto a carico dell'Abbatino il procedimento n. 549/97 per il predetto reato ed ha trasmesso il fascicolo alla procura della Repubblica presso la pretura per competenza, dove attualmente si trova in fase di indagini preliminari.

Alla luce degli elementi acquisiti, non sono ravvisabili aspetti di rilievo disciplinare a carico dei magistrati.

Al di là del profilo penale, che spetta alla magistratura valutare, il fatto va annoverato come lesivo dell'esercizio del diritto di difesa, di cui è un connotato essenziale il rispetto della libertà e della dignità del professionista che lo esercita, specie in occasione di una pubblica udienza. L'offesa, proprio per le circostanze e l'ambito nei quali è stata arrecata, solleva l'esigenza di riporre la massima attenzione affinché fatti deplorabili come quello ricordato non abbiamo a ripetersi.

In relazione a tale episodio, il ministro dell'interno ha comunicato che la commissione centrale di protezione, prevista dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ha richiesto, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 687, i pareri dell'autorità che ha proposto il programma di tutela in favore del collaborante Maurizio Abbatino e del procuratore nazionale antimafia. Questi si sono espressi in senso favorevole alla proroga del programma di protezione per il carattere isolato dell'episodio, avvenuto in un'atmosfera di particolare tensione.

Sulla scorta di tali valutazioni, la commissione ha ritenuto pertanto opportuno non procedere alla revoca del programma.

In via più generale va ricordato che, parlando davanti alla Commissione giustizia del Senato, il 2 dicembre 1997, in risposta ad un preciso quesito del senatore Centaro, il sottosegretario per l'interno, onorevole Sinisi, ha già chiarito che i criteri di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 del 1997, ai fini della deroga del programma e delle misure di protezione, tra cui la commissione di reati indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, non appaiono tuttavia tassativi. Egli ha poi ribadito l'orientamento della commissione di ritenere inopportuna una rigida tipizzazione delle ipotesi in cui procedere alla revoca. In quell'occasione è stato anche precisato che già da tempo la commissione non ha esitato a disporre la revoca o a negare la

proroga del programma di protezione in caso di comportamenti sintomatici del reinserimento del soggetto nel circuito criminale.

PRESIDENTE. L'onorevole Armando Vento ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-00827.

ARMANDO VENETO. Signor Presidente, l'interrogazione propone tre temi di riflessione rispetto ai quali esprimerò la mia opinione, per quel poco che valga; tuttavia, istituzionalmente sono chiamato a farlo.

La prima: è imprecisa la risposta per quanto attiene al contenuto dell'interrogazione. Non ho infatti affermato che nella sede richiamata non siano state adottate le misure proprie del pubblico ministero e del presidente della corte d'assise. Ciò non è compreso nel testo della mia interrogazione; desidero che di ciò sia lasciata traccia attraverso il mio intervento. Ho soltanto assunto tale fatto come sintomo di un maggior malessere e, rispetto al malessere generale, ho avanzato la richiesta di conoscere se il ministro abbia intenzione di monitorare tutti gli atti di manifesta insofferenza, sopponenza, disprezzo, ingiuria e minaccia, provenienti dai pentiti all'italiana e rivolti ai difensori nei vari procedimenti che si svolgono nel paese. Chiedo inoltre di sapere se il ministro abbia intenzione di monitorare i comportamenti e gli interventi dei magistrati, del pubblico ministero e di quelli giudicanti, al verificarsi di tali fatti. Ebbene, rispetto a questa seconda richiesta non ho avuto risposta. Ella sa, signor sottosegretario, per la sua pregressa ed attuale esperienza, ed io so per la mia quarantennale toga in materia penale, che fatti di tal genere si verificano ormai quotidianamente nelle aule di giustizia. Quando uso l'espressione « pentiti all'italiana » esprimo un concetto molto triste, che non deve e non può far sorridere, ma deve generare amarezza. Il pentitismo all'italiana è uno dei capitoli più terribili delle forme di collaborazione che vi siano nel mondo ed uno dei capitoli

più deleteri della nostra ancora giovane democrazia. È come se il pentito all'italiana, che si sente coperto, coccolato, sistemato in un'area in cui non è consentito a nessuno di intervenire, seguisse i *master*.

Se lei seguisse come faccio io, egregio sottosegretario — adesso non può farlo —, l'Italia giudiziaria, vedrebbe chiaramente che, nel momento stesso in cui al pentito si rivolgono osservazioni o domande di contro esame preoccupanti per lui o per le conoscenze che egli ha o per le ripetizioni che ha fatto, scatta immediatamente la risposta violenta e vivace, alcune volte l'intimidazione nei confronti dell'avvocato. Questo significa che c'è un sistema, ormai invalso in Italia, rispetto al quale ho chiesto semplicemente se il ministro avesse intenzione di effettuare un monitoraggio. Debbo constatare che a questo riguardo non c'è stata risposta.

La terza ed ultima osservazione è quella relativa al programma di protezione e ringrazio l'egregio sottosegretario per aver dato una risposta esauriente in ordine ad un tema che sfugge alla mia valutazione, sul quale mi limito alla constatazione che se gli speciali programmi di protezione sono stati già valutati rispetto all'episodio in questione non posso che ritenermi soddisfatto del fatto che ella, signor sottosegretario, ha dato comunicazione all'interrogante di quanto è accaduto. Debbo però osservare che troppo spesso il pentitismo all'italiana rende facili percorsi di questo tipo, che offendono non solo la toga, ma il principio della parità dei diritti tra accusa e difesa, senza che tutto sommato accada nulla a carico di chi sia portatore dell'offesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Siniscalchi ha facoltà di replicare per le sue interrogazioni nn. 3-00829 e 3-00881.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor sottosegretario, nel dichiararmi parzialmente soddisfatto della sua risposta concordo con quanto ha detto poc'anzi il collega Veneto circa il contenuto dell'interrogazione, che non aveva alcun riferimento ad

una anticipata censura nei confronti di provvedimenti che non sarebbero stati assunti ma, sulla scorta di allarmanti — concretamente allarmanti — informazioni giornalistiche, chiedeva di conoscere quello che soltanto oggi si è saputo a seguito di questo grave episodio, ossia quali fossero le iniziative immediatamente adottate dall'organo giudicante nei confronti del collaborante e quali — oltre l'udienza — quelle assunte dal titolare dell'azione penale.

Questo aspetto è stato da lei chiarito in maniera esauriente e completa e per questa parte la sua risposta soddisfa ampiamente la richiesta di delucidazioni e notizie su questo grave episodio.

Diversa è la questione di carattere generale. Oltre alla doverosa espressione di solidarietà e al dovere di indagine approfondita nei confronti di quanto accaduto ad un professionista il quale, come ella ha giustamente sottolineato, esercitava un diritto di particolare rilevanza sotto il profilo della tutela, che è quello di difesa, il riferimento, che oggi ci è stato esposto, al fatto che non si è ritenuto di procedere ad una revisione del programma di protezione pone un problema nei confronti del quale l'interrogante non intende certo dissentire né concordare, limitandosi ad una doverosa presa d'atto, stante la motivazione adottata per questa decisione. Ciò tenendo anche conto del grande rilievo che l'istituto del programma di protezione ha in questa materia.

Non si può però non sottolineare il fatto che se nei confronti dell'avvocato Taormina apprendiamo oggi essere aperto un regolare procedimento che lo vede come parte lesa dal reato di minaccia aggravata (fortunatamente le cose si sono fermate su questo limite), il problema dei collaboratori di giustizia che delinquono è sempre più attuale. Su di esso, più che il riferimento al programma di protezione nel singolo caso, l'interrogante avrebbe preferito ascoltare l'annuncio dell'avvio definitivo dell'iter della modifica della legge sulle collaborazioni di giustizia, in particolare in ordine al problema fondamentale su cui vi è ormai un concordanza

pressoché unanime, quello di anticipare il programma di protezione, ma non il trattamento premiale.

Si parla — e forse è questo, mi permetto di dire, che avremmo voluto ascoltare nel perimetro pur limitato della risposta ad una interrogazione — della definizione, non soltanto in rapporto a questo episodio fortunatamente contenuto, della situazione — che sta ormai diventando di una quotidianità quasi sconcertante — del collaborante che delinque usufruendo sia del programma di protezione sia del suo *status* di libertà: cosa questo paese può attendersi per poter dire una parola chiara sul problema del mantenimento, sia pure temporaneo, dello stato di detenzione dei collaboranti di giustizia.

(Suicidio del detenuto Franco Florindi a Vasto)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Carlesi n. 3-01044 (*vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 6*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il detenuto Franco Florindi è deceduto presso la casa circondariale di Vasto in data 27 aprile 1997 in seguito a suicidio mediante impiccagione.

Nell'immediatezza dell'evento il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto un'indagine amministrativa affidata al provveditore di Pescara, che in data 21 maggio 1997 ha espletato gli accertamenti richiesti. Copia della relazione ispettiva è stata inviata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Vasto.

Allo stato non si conosce l'esito del procedimento penale riguardante l'evento in questione. Dall'indagine amministrativa sarebbe emerso che nei confronti del detenuto, soggetto tossicodipendente di non facile gestione penitenziaria, erano state adottate le misure trattamentali più

idonee: si trovava assegnato al reparto osservazione perché soggetto incline a gesti autolesionistici.

È stato poi accertato che in data 26 aprile 1997, il giorno prima del suicidio, il direttore dell'istituto aveva avuto un colloquio con il Florindi nell'intento di tranquillizzarlo e di assicurargli la massima disponibilità della direzione ad interessarsi delle sue peculiari problematiche, soprattutto in seguito alla dichiarazione di inammissibilità di un'istanza finalizzata ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, adottata nei suoi confronti dal competente tribunale di sorveglianza.

Come può desumersi dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, l'istanza è stata respinta perché il Florindi stava spiando una pena conseguente a condanna non ancora divenuta irrevocabile perché era stato presentato ricorso in Cassazione. Pertanto l'affidamento in prova ai servizi sociali, previsto dall'articolo 94 citato, non poteva essere concesso, non essendo intervenuta condanna definitiva.

Nel corso dell'inchiesta amministrativa è stata rilevata una grave smagliatura nel servizio di vigilanza, consistita nel comportamento negligente tenuto dall'agente addetto alla vigilanza ed al controllo del reparto.

Per questi motivi l'ufficio centrale del personale ha avviato nei confronti dell'agente in questione una inchiesta disciplinare ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 449 del 1992.

Va evidenziato inoltre che, al di là del mancato accoglimento dell'istanza di cui sopra da parte del competente tribunale di sorveglianza, il Florindi è stato attentamente seguito ed assistito dai servizi socio-sanitari della casa circondariale di Vasto. Peraltro presso questo istituto tale settore è particolarmente curato, tant'è vero che da tempo è ivi funzionante uno specifico presidio per tossicodipendenti che si avvale sia di personale medico ed infermieristico, sia di consulenza psicolo-

gica. È poi operante una convenzione con il locale SERT stipulata da quattro anni e recentemente (febbraio 1997) rinnovata. Inoltre nel mese di giugno dello scorso anno il competente dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in relazione al progetto in avviata fase di realizzazione di una specifica sezione destinata alla cura ed alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti, ha elevato di ulteriori quattro ore il monte ore giornaliero del servizio di presidio appunto dedicato ai tossicodipendenti.

Va infine rappresentato che il citato dipartimento ha sempre seguito con la massima attenzione il problema dell'assistenza sanitaria ai detenuti, soprattutto se tossicodipendenti, diramando tra l'altro numerose lettere circolari finalizzate a tutelare la salute dei detenuti in modo sempre più completo.

La dolorosa vicenda ripropone il tema dell'inadeguatezza della struttura carceraria rispetto al problema del trattamento dei tossicodipendenti, che è al centro del disegno di legge sull'esecuzione delle pene, di cui si auspica una pronta approvazione da parte del Parlamento.

Per quanto riguarda le precedenti due interrogazioni richiamate, si fa presente che alla prima, la n. 4-05011 del 6 novembre 1996, è stato risposto il 24 aprile 1997, mentre la seconda, la n. 5-02028 del 12 aprile 1997, è stata da tempo segnalata alla Commissione giustizia per l'iscrizione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Carlesi ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01044.

NICOLA CARLESI. Onorevole sottosegretario, devo con amarezza constatare che purtroppo questo grave evento concernente un giovane di trent'anni è avvenuto in una struttura carceraria di cui, come lei ha detto alla fine del suo intervento, erano state effettivamente denunciate dal sottoscritto, attraverso delle interrogazioni (alle quali purtroppo è stata data risposta dopo il tragico evento che ha colpito quel carcere), alcune di-

sfunzioni che, come apprendo in questo momento, sono state in qualche maniera corrette.

Il motivo era sostanzialmente dovuto al personale e alla carenza dello stesso per soggetti che hanno problematiche quali quelle della tossicodipendenza e alla mancanza di correttezza nell'applicazione dell'ordinamento penitenziario, proprio relativamente all'articolo 47-bis, vale a dire alla possibilità per questi soggetti di sottoporsi ad un programma terapeutico riabilitativo in comunità terapeutiche o comunque a programmi terapeutici di disintossicazione.

È vero che in quel carcere è stata ora istituita una sezione per le tossicodipendenze, ma è anche vero che il personale è ancora carente; vi è stato un aumento di quattro ore del monte ore giornaliero del servizio di presidio, che non è però sufficiente per affrontare una problematica di così vasto impegno. Non è possibile, a mio avviso, affrontare questioni di questo tipo solo ed unicamente attraverso provvedimenti di immagine, mentre è necessario dare risposte veramente operative al fine di poter svolgere un lavoro adeguato nei confronti di soggetti difficili come questi.

Ci auguriamo che da parte del Governo e quindi dell'amministrazione della giustizia ci sia la possibilità di intervenire al più presto, non solo per il carcere di Vasto ma sicuramente per tutti i penitenziari d'Italia, al fine di affrontare il problema in termini concreti. In questi giorni si discute moltissimo della questione delle tossicodipendenze, in particolare dopo l'intervento del procuratore generale Zucconi Galli Fonseca, e sulla sperimentazione della somministrazione di eroina. Ritengo che esperienze tragiche come quella che ha colpito un giovane di trent'anni debbano invece far riflettere sulla necessità di un impegno ben diverso, soprattutto per il recupero e per la valorizzazione delle strutture che si occupano di riabilitazione, come le comunità terapeutiche. Basti dire che la comunità di San Patrignano (per fare un esempio, ma non è l'unico) in questi anni ha convertito

14 secoli di pene detentive per 1.700 tossicodipendenti condannati per reati connessi alla condizione di tossicodipendenza.

Occorre quindi riflettere attentamente al riguardo e l'amministrazione della giustizia deve cercare di intervenire prima che si verificano eventi come quello accaduto nel carcere di Vasto, che riguarda un soggetto sicuramente difficile sul piano non solo della tossicodipendenza ma anche dei disturbi della personalità. Bisogna intervenire, ripeto, prima che si verificano episodi di questo genere, perché al soggetto in questione è stata di fatto negata una possibilità di risolvere il suo stato di tossicodipendenza.

**(Comportamento del dottor Caccamo,
presidente di sezione della Corte d'appello
di Milano)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Danese n. 3-01122 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 7).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nella prima parte l'interrogazione fa riferimento ai criteri di assegnazione dei processi presso il tribunale di Milano, mentre nel prosieguo si riferisce ai processi di secondo grado, la maggior parte dei quali, già istruiti dal cosiddetto *pool* Mani pulite, verrebbero trattati dalla sezione presieduta dal dottor Renato Caccamo. Da ciò si evince che l'interrogante si riferisce all'assegnazione dei processi di appello. Riguardo ad essi, la presidenza della corte d'appello di Milano ha fornito i dati relativi alle assegnazioni dei processi alle varie sezioni penali della corte. Da essi risulta che nel periodo dal 1995 ad oggi i processi per i reati contro la pubblica amministrazione (cosiddetta Tangentopoli) risultavano assegnati a tutte e quattro le sezioni ordinarie della corte, così come previsto dalle tabelle biennali.

In allegato alla risposta vi è un prospetto con l'indicazione dell'abbinamento tra sezioni, del numero del procedimento e del nome dell'imputato capolista. È stato spiegato che la seconda sezione penale ha avuto meno processi rispetto alle altre perché esonerata da qualche turno di distribuzione, dato che prima aveva celebrato un importante e molto gravoso processo sempre per reati contro la pubblica amministrazione.

Quanto ai criteri e al cosiddetto « canestro », che disciplinano la chiusura dell'udienza preliminare davanti al GUP nella fase di raccordo per l'individuazione della sezione di tribunale che deve procedere al dibattimento, il presidente del tribunale di Milano ha escluso che con esso il pubblico ministero abbia la possibilità di preselezionare la sezione per celebrare il giudizio di primo grado. Il cosiddetto « canestro » è ancorato al duplice requisito della data in cui si esaurisce l'udienza e della materia che a quella data è stata assegnata ad una delle sezioni del tribunale.

Per quanto riguarda il passaggio della sentenza dalla stessa sezione penale della Corte di cassazione relativa al procedimento ENI-SAI, non si ravvisa alcun elemento suscettibile di apprezzamento sul piano disciplinare. Va osservato che il contenuto integrale del passaggio della sentenza da cui gli interroganti hanno riportato l'affermazione tra virgolette costituisce la premessa delle argomentazioni in diritto della Suprema corte e recita testualmente: « In questa parte della sentenza si troveranno soltanto le *rationes decidendi*. È fermo convincimento di questa Corte, infatti, che nello stendere la motivazione il giudice, anche quello di merito, abbia il dovere di astenersi da qualsiasi valutazione o commento che non sia strettamente funzionale al *decisum*. In modo particolare, quand'anche ritenga di concludere per la colpevolezza e per la condanna dell'imputato egli deve riferirsi (...) ». Né da questo passaggio della sentenza né da altri è possibile quindi sostenere che la Corte di cassazione abbia stigmatizzato il comportamento del dottor Caccamo, come asserito nell'interroga-

zione. Pertanto non si ravvisa alcun elemento suscettibile di apprezzamento sul piano disciplinare.

PRESIDENTE. L'onorevole Danese ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01122.

LUCA DANESE. Vorrei anzitutto lamentare il tempo intercorso tra la data in cui ho presentato questa interrogazione, il 26 maggio scorso, e quella odierna. È inevitabile che dopo tanti mesi la situazione sia mutata.

Per quanto riguarda la risposta devo dire che il sistema del « canestro », difeso in modo molto esplicito dal Governo, il quale ha sostenuto che esso attiene alla data di chiusura dell'udienza ed al contenuto della sentenza, a mio avviso può essere in qualche modo predeterminato, artefatto, manipolato, gestito. La data della fine dell'udienza può infatti in alcuni casi essere predeterminata.

Assieme a tanti altri parlamentari ho presentato questa interrogazione ritenendo che nel caso specifico del dottor Caccamo vi fosse stata una singolare coincidenza di assegnazione di casi. Non si tratta solo di un fatto numerico; occorrerebbe infatti analizzare la tipologia dei casi che gli sono stati volta per volta assegnati.

Per quanto riguarda la parte successiva, il Governo ritiene che non possa essere definito come atteggiamento di stigmatizzazione la frase che abbiamo richiamato della sentenza della Corte di cassazione. Ma quando in una sentenza si ritiene di dover affermare che il giudice « deve riferirsi esclusivamente e rigorosamente alle risultanze processuali, evitando comunque ogni apprezzamento che non sia ispirato a scrupoloso rispetto per la persona giudicata, quale che sia l'accusa mossa nei suoi confronti » si dà luogo ad un richiamo non utilizzato solitamente nel corpo delle sentenze della Corte di cassazione. Si tratta di un dato implicito ed appare assurda l'esigenza di doverlo ricordare.

(Comportamento della procura di Milano nell'inchiesta della BPM)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Maiolo n. 3-01197 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 8).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione di particolare ampiezza.

GIUSEPPE MARIA AYALA, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Anche la risposta non sarà brevissima. Ma più della lunghezza credo siano i contenuti ad interessare l'onorevole Maiolo.

Dalla documentazione acquisita risulta che effettivamente il padre del dottor Targetti, Lodovico, fece parte per 25 anni, fino al marzo del 1971, del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Milano, ricoprendo la carica di vicepresidente. Nel corso dell'assemblea del 13 marzo 1971 fu presentata dal socio dottor Mezgec la proposta di assegnare ai componenti del consiglio di amministrazione con oltre 25 anni di anzianità una rendita di tipo pensionistico. Tale proposta suscitò la ferma opposizione del socio dottor Giunta che evidenziò trattarsi di una decisione *ad personam* in quanto un solo amministratore — il Targetti, appunto — aveva i requisiti per conseguire il proposto trattamento pensionistico, per cui non era ammissibile una delibera di ordine generale ad uso di una sola persona.

Nel verbale dell'assemblea ordinaria del 13 marzo 1971 si legge che il professor Schlesinger, quale presidente della Banca popolare di Milano, dopo essersi dichiarato assolutamente estraneo a detta proposta comunicò all'assemblea di mettere in votazione tale ordine del giorno, rientrando nelle facoltà dell'assemblea la determinazione di compensi agli amministratori. A quel punto — si dà atto nel verbale — sorsero però alcune difficoltà in merito al computo dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta in questione e lo stesso presidente propose di votare tale ordine del giorno unitamente all'elezione delle cariche sociali. Tale soluzione non venne condivisa dal socio Chiaraviglio e

dopo ulteriore discussione il professor Schlesinger propose di passare alla trattazione di altro punto all'ordine del giorno, annunciando che si sarebbe studiata la maniera più conveniente per la votazione sull'ordine del giorno presentato dal socio dottor Mezgec.

Dopo detta assemblea il dottor Lodovico Targetti cessò di far parte del consiglio di amministrazione della BPM, pur avendo presentato la propria candidatura alla riconferma, ottenendo solo cinque voti quale vicepresidente e due quale componente del consiglio di amministrazione. Le risultanze sopra evidenziate consentono di escludere che il professor Schlesinger abbia svolto un ruolo decisivo ai fini della mancata approvazione della proposta in questione. Sembra piuttosto che i suoi interventi siano stati diretti a trovare una soluzione di mediazione tra le diverse posizioni emerse nel corso dell'assemblea societaria.

L'ispettorato generale di questo dicastero ha inoltre acquisito una nota di chiarimenti in data 4 ottobre 1995, indirizzata dal sostituto milanese al procuratore dottor Borrelli in occasione di un precedente esposto, del medesimo contenuto di quello in esame, presentato dai legali del professor Schlesinger allo stesso dottor Borrelli.

Da detta nota emerge che la denuncia di taluni azionisti nei confronti dei vertici della BPM riguardo all'ipotesi di falso in bilancio relativa ad un arco di tempo dal 1987 al 1991 — da cui origina il procedimento a carico del professor Schlesinger — era stata affidata nella primavera del 1993 al sostituto dottor Targetti anche perché tra i profili di reato evidenziati vi erano rapporti tra l'istituto di credito e la finanziaria IFM, del cui dissesto il predetto magistrato si stava da tempo occupando.

In detta nota il sostituto aveva dato piena contezza dello sviluppo delle indagini e della iscrizione della nuova notizia di reato a carico dei vertici della banca che ne era conseguita, nonché delle ragioni per le quali egli aveva ritenuto di motivare, nel modo poi censurato dai

legali del professor Schlesinger, la richiesta di archiviazione. Al riguardo aveva allegato una relazione del consulente tecnico dottor Bellavia, nella quale era riassunto lo stato delle indagini, idonea a chiarire le ragioni che avevano motivato le sue scelte processuali.

È stata altresì acquisita dall'ispettorato altra nota del dottor Targetti indirizzata al dottor Borrelli, datata 19 marzo 1996, con la quale il sostituto aveva informato il capo dell'ufficio della istanza presentata il giorno precedente dai legali del professor Schlesinger affinché il predetto si astenesse dal procedimento a carico del medesimo professor Schlesinger. Il dottor Targetti, nel rappresentare tale circostanza al procuratore, faceva presente che non riteneva di dovervi aderire, non avendo individuato alcuna grave ragione di convenienza che consigliasse la sua astensione.

In calce a detta missiva, il procuratore, con annotazione in data 3 aprile 1996, manifestava piena condivisione della decisione del sostituto ed escludeva la sussistenza di motivi per ipotizzare una sua sostituzione ai sensi dell'articolo 53 del codice di procedura penale.

Sulla base di quanto esposto e delle acquisizioni documentali in atto, si ritiene di condividere le conclusioni della direzione competente del Dicastero, che non ricorressero cioè né gravi ragioni di convenienza, ai sensi dell'articolo 52 del codice di rito, tali da imporre l'astensione del dottor Targetti dalla trattazione del procedimento a carico del professor Schlesinger, né gli estremi della inimicizia grave fra il magistrato o un suo prossimo congiunto e una delle parti private che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 53 e 36, lettera *d*), del codice di procedura penale, legittimassero la sua sostituzione.

Il comportamento tenuto dal dottor Targetti — il quale immediatamente informò il capo dell'ufficio dell'istanza dei difensori dello Schlesinger — costituisce dimostrazione della correttezza del magistrato nell'esercizio delle funzioni ed è sintomo di attenzione e cautela nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per quanto concerne i rilievi riguardanti il merito delle scelte processuali e la conduzione delle indagini, si osserva che nessun sindacato su di esse può essere esercitato in questa sede, costituendo le stesse espressione dell'esercizio delle funzioni giudiziarie da parte del pubblico ministero.

Quanto poi al provvedimento con il quale è stata richiesta l'archiviazione, fermo restando il principio di insindacabilità delle scelte e delle ragioni che inducono il magistrato ad adottare le sue determinazioni, una valutazione complessiva del suddetto provvedimento consente di rilevare che in molti passaggi lo stesso pubblico ministero ha dato atto della totale infondatezza di alcune delle accuse mosse dai denunciati.

Ciò costituisce prova della insussistenza di intenti persecutori da parte del dottor Targetti nella gestione delle indagini *de quibus*. D'altro verso, il contenuto della relazione tecnica, allegata alla nota in data 4 ottobre 1995 indirizzata al dottor Borrelli, dimostra che il sostituto ritenne di avvalersi delle conoscenze tecniche del suo ausiliario — e pertanto nelle acquisizioni probatorie regolamentate dal codice — nella ricostruzione della vicenda processuale.

Quanto all'ulteriore circostanza riportata nell'interrogazione, secondo la quale, come lo stesso professor Schlesinger avrebbe riferito ai suoi legali, il fratello del magistrato, professor Ferdinando Targetti, avrebbe più volte richiesto, senza successo, nel corso del 1993 di far parte del consiglio di amministrazione della BPM, va in primo luogo rilevato che la vicenda è riportata con particolari diversi nell'articolo di stampa de *L'Opinione* del 30 maggio 1997, allegato in atti, ove è pubblicata una lettera firmata dal professor Schlesinger. In essa quest'ultimo scriveva che circa dieci anni prima aveva « escluso un fratello del sostituto — il professor Ferdinando Targetti — dal rinnovo nella carica di amministratore di una società (la Banca agricola milanese) controllata dalla Popolare di Milano ».

Sulla base di quanto affermato dal medesimo professor Schlesinger, la vicenda in questione appare pertanto quanto meno ridimensionata, riguardando fatti datati, per di più non direttamente inerenti alla gestione dell'istituto di credito del quale il professor Schlesinger è stato presidente.

Ad essa, peraltro, è stato dato un rilievo del tutto marginale anche nell'esposto presentato dai legali del professor Schlesinger, che ne hanno fatto un breve cenno solo nella parte finale del loro esposto (per la precisione, a pagina 17).

Nessun elemento consente infine di ricondurre in modo diretto o indiretto al dottor Targetti la campagna di stampa della quale gli esponenti lamentano essere stato vittima il loro assistito. Pertanto vanno esclusi, nei fatti, profili di rilievo disciplinare a carico del procuratore capo che correttamente ritenne di non dover sostituire il magistrato assegnatario del procedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Maiolo ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01197.

TIZIANA MAIOLO. Presidente, la ringrazio. Non so cosa dire perché ho solo cinque minuti di tempo mentre la replica alla risposta del sottosegretario certamente meriterebbe uno spazio più ampio.

Debbo dire che non sono assolutamente stupita né di questo caso, che è un esempio tipico del "rito ambrosiano" né della risposta del Governo, che è un altro esempio tipico dei timori di questo Governo e di questo ministero nei confronti dei soggetti che esercitano quotidianamente il « rito ambrosiano ».

Il "rito ambrosiano", cioè quello messo in atto dalla procura della Repubblica di Milano, ha una indifferenza totale per il codice di procedura penale ed ha anche la certezza dell'impunità, perché comunque nessuno ha mai avviato un'azione disciplinare. E quindi, poiché nessun procuratore generale della Cassazione, nessun ministro della giustizia, nessun CSM ha

mai stigmatizzato il suo operato, ecco che al calduccio di tale certezza dell'impunità possono accadere fatti aberranti come questo.

Il sottosegretario sa bene che, essendo l'ufficio del pubblico ministero un ufficio impersonale, non sarebbe stato scandaloso per nessuno se questo pubblico ministero fosse stato sostituito.

Qui c'è una palese violazione dell'articolo 53 del codice di procedura penale, con riferimento alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 36, laddove si parla di casi di inimicizia grave. Come si può non pensare che vi possano essere dei risentimenti da parte di una persona che ha vissuto in famiglia il fatto che, comunque (ridimensionamento o non ridimensionamento) su iniziativa del professor Schlesinger, al fratello di questo pubblico ministero è stato impedito di entrare nel consiglio di amministrazione di una banca controllata dalla Banca popolare di Milano (cioè la Banca agricola milanese)? Il padre di questo pubblico ministero ha senz'altro avuto dei dolori (parlo in termini psicologici o affettivi e non giuridici), dei dispiaceri. In una situazione di competitività aziendale, rispetto alla quale credo che nessuno si scandalizzi, c'era indubbiamente questa competizione tra il dottor Targetti e il professor Schlesinger. I due hanno avuto una sorte addirittura opposta; uno ha fatto una carriera brillantissima, diventando presidente della banca popolare, l'altro invece non ha avuto simili soddisfazioni, nemmeno nel momento in cui stava per andare in pensione; anzi, purtroppo, è morto per questa situazione « dolorosa » che ha avuto all'interno dell'azienda. Come si può pensare che sia opportuno affidare al figlio di questa persona, che ha avuto tutti questi dispiaceri e svantaggi, a suo dire... Non basta però guardare gli atti di un consiglio di amministrazione; sarebbe stato necessario sentire quanto dicevano i personaggi, magari lo stesso professor Schlesinger che non ho il piacere di conoscere personalmente e che non ho sentito né in questa né in altre circostanze. Non credo però che egli attribui-

rebbe a se stesso un'operazione di mediazione, in quelle circostanze, in quel lontano 1971.

Senza sentire la narrazione delle vicende vissute dai soggetti interessati, ci troviamo di fronte al fatto che in un ufficio impersonale, con una cinquantina di sostituti procuratori a disposizione, si è consentito, in violazione del codice di procedura penale, ad un pubblico ministero, ad una persona — perché stiamo parlando di soggetti e di persone in carne ed ossa — che non poteva non avere dei sentimenti negativi nei confronti del professor Schlesinger, di condurre delle indagini di cui la storia ci dirà che fondatezza abbiano avuto.

Il professor Schlesinger si è lamentato in quella lettera al *Corriere della Sera* anche di un atteggiamento persecutorio. Non so se fosse giusto o sbagliato, non so se questo intento persecutorio ci sia realmente stato. Quello che è certo è che, qualora un simile intento persecutorio ci fosse stato, sarebbe stato motivato da ragioni di carattere emotivo e psicologico personali.

Voglio sapere allora per quale motivo si sia proceduto in questo modo. In realtà conosco la risposta, perché il rito ambrosiano è fatto così. Quindi, è inutile che rivolga simili domande all'Assemblea, al Governo o alla Presidenza; infatti sta presiedendo ai nostri lavori il professor Acquarone, che ben conosce queste vicende e questi ambienti e che ha una particolare sensibilità al riguardo.

La mia in realtà è una domanda retorica. Infatti, è inutile che io chieda perché si sia consentito tutto ciò. Lo si è consentito perché si aveva la certezza della impunità, perché la procura della Repubblica di Milano in questo paese può fare quello che vuole: può spacciare per intercettazioni gli appunti presi su un tovagliolino, può violare le norme sulla competenza territoriale (mi riferisco al caso Squillante), può usare scorrettamente la stampa, salvo sentirsi dire poi dal procuratore generale che occorre mettere un ufficio stampa, come se noi non sapessimo che i verbali vengono mandati

sotto banco in edicola al di là dell'esistenza o meno di un ufficio stampa. Inoltre si possono violare le norme sulla custodia cautelare. Il procuratore Borrelli in un pubblico dibattimento ha addirittura dichiarato che il dottor Di Pietro, quando era sostituto procuratore, rivolgendosi a Berlusconi, avrebbe detto: «Io quello lo sfascio». Eppure il procuratore Borrelli non ha fatto niente e non ha applicato alcun articolo di procedura penale. In questo caso il professor Schlesinger ha dichiarato che un consulente avrebbe affermato: «Noi a quelli gli diamo una mazzata», che è l'equivalente della espressione: «A quello io lo sfascio». Ciò nonostante, il procuratore Borrelli non è intervenuto e non ha applicato il codice di procedura penale perché sapeva di poterlo fare.

La risposta che oggi viene data dal sottosegretario — che non so se sia stata preparata dagli uffici e spero che le cose stiano così, che non si tratti di farina del suo sacco perché sono convinta che, in quest'ultimo caso, mi avrebbe dato una risposta un po' più interlocutoria — dimostra l'esistenza di questa totale impunità.

Mi domando, allora Presidente, per quale motivo continuiamo a presentare le interrogazioni. Probabilmente è del tutto inutile perché ci viene data risposta un anno dopo e le risposte che vengono date — lo dico dopo aver seguito i lavori dell'Assemblea per tutta la mattinata — sono tutte fatte con la fotocopiatrice. Si dice sempre: non si è ravvisato motivo per...

Domando allora a questo ministro — che io una volta ho definito «guarda come dondolo», ma mi sono sbagliata perché non dondola affatto, è immobile, è sempre assolutamente immobile — se non vogliamo abrogare le prerogative del ministro, perché non si fanno le necessarie ispezioni, quando avvengono queste gravi violazioni; se invece vengono fatte, le cose si svolgono in senso contrario a quello voluto dalla logica, perché vengono effettuate nei confronti di uffici che hanno compiuto il loro dovere. Inoltre non si avvia mai l'azione disciplinare.

È giusto che il figlio di una persona che si è ritenuta perseguitata da un altro cittadino venga ritenuta la persona più adatta e più fredda per condurre con la maggiore trasparenza delle indagini penali su una persona che ha considerato l'aguzzino del proprio padre? Non si deve dimenticare, infatti, che i figli della persona che si è ritenuta perseguitata hanno sicuramente ritenuto che l'altro soggetto fosse il persecutore, l'aguzzino del loro genitore, che è addirittura morto a causa del fallimento della carriera.

È un caso spaventoso, Presidente. Non aggiungo altro, ma sono veramente spaventata dal fatto di vivere in un paese dove non c'è giustizia neanche su un caso del genere. Non ho nulla a che vedere con il professor Schlesinger, che non conosco neanche, ma ascolterò la sua versione, perché a questo punto reputo opportuno farlo. Lo farò perché a volte si presta maggiore attenzione a quello che si legge sui giornali piuttosto che a quanto viene detto in quest'aula. Vedrò se, dopo la scandalosa risposta del Governo, il professor Schlesinger non reputerà opportuno mandare un'altra lettera al *Corriere della Sera*, perché anche in tale occasione avremo la riprova di quale sia l'attenzione che l'opinione pubblica presta alle vicende della giustizia e verificheremo concretamente quale sia l'attenzione che si presta all'informazione divulgata a mezzo stampa rispetto a quella attribuita all'informazione ricevuta attraverso il canale istituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Maiolo, vorrei precisare che, attesa la delicatezza dell'argomento, le ho concesso di parlare non cinque ma dieci minuti.

TIZIANA MAIOLO. Me ne sono accorta e la ringrazio.

(Deposizione del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino)

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione Fragalà n. 3-01199 (vedi l'allegato A — Interpellanze ed interrogazioni sezione 9).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'interrogazione fa riferimento alla deposizione resa ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale dal collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino all'udienza del 2 giugno 1997 davanti al tribunale di Palermo — prima sezione penale nel processo per articolo 416-*bis* (processo a carico di Mortillaro Antonino).

Dalle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria risulta che effettivamente il Pennino nel corso della deposizione riferì quanto segue: «...desidero soltanto completare, per cui a quell'epoca alcuni fecero finta di fare i paladini del Rinnovamento proferendo parole invece i fatti continuavano lo stesso come prima. Potrei parlare due-tre ore e discutere di episodi singoli se lei ritiene necessario altrimenti mi fermerei a questo perché fra l'altro ho dovuto, mio malgrado nonostante il sacrificio che abbia personalmente io ritenuto di fare a favore della giustizia dello Stato italiano di sacrificare i miei averi, di sacrificare le mie amicizie, i miei familiari, il mio rispetto nella società, la mia professione a favore dello Stato invece ho potuto vedere che mentre alcune procure hanno deciso di inquisire alcuni vecchi rappresentanti della politica altri invece, non so per quale motivo, hanno valutato in maniera diciamo non rilevante tutto quello che si verificava perché diciamolo pure qualsiasi rappresentante della vecchia amministrazione (incomprensibile) associazione a delinquere. Quindi ora io ho fatto dei sacrifici e sono veramente rammaricato perché vedo seduti addirittura in posti di vertice alcuni vecchi componenti di quel sistema addirittura che vedo seduti uno dei figli dei due mandanti della strage di Portella della Ginestra, quindi si figuri con quale delusione io continuo a fare il collaboratore, ma lo faccio perché reputo di potere dare ancora un grosso apporto, un piccolo apporto alla giustizia italiana nell'interesse della verità e nell'interesse che possa

darci un colpo mortale a Cosa Nostra che di tutte le mafie è stata quella più raccapricciante e più veramente brutale, mi scusi dottoressa... ».

Dal contenuto complessivo e dal tenore delle dichiarazioni appare che l'accenno alla strage di Portella della Ginestra e ai suoi mandanti appare come lo sfogo del collaboratore tendente a manifestare il suo stato di disagio e di delusione non in relazione alle attività illecite di una persona determinata bensì in riferimento ad un soggetto non individuato il cui padre sarebbe stato uno dei mandanti della suddetta strage.

È stato precisato dall'autorità giudiziaria che la genericità dell'indicazione non consente allo stato alcuna iniziativa giudiziaria e osservato che non di meno la vicenda impone un approfondimento anche mediante richiesta di chiarimento allo stesso Pennino e l'attivazione di eventuali attività investigative conseguenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Fragalà ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01199.

VINCENZO FRAGALÀ. Signor Presidente, signor sottosegretario, non posso ritenermi soddisfatto della risposta alla mia interrogazione del rappresentante del Governo, anche perché lo stesso senatore Ayala, a conclusione del suo intervento, ha detto che sulla vicenda sarebbe necessario interpellare il collaboratore di giustizia Pennino per farsi dire chi siano i due personaggi o chi sia l'unico personaggio che sta seduto al vertice delle istituzioni e che è il figlio del mandante o di uno dei due mandanti della strage di Portella della Ginestra.

Signor Presidente, signori deputati, non sfuggirà alla sensibilità di ciascuno di noi come questa vicenda sia gravissima e si ricolleggi a quella richiamata dall'onorevole Armando Veneto poco fa: tutte e due concernono infatti il sistema dei cosiddetti « pentiti all'italiana » che possono dire e fare qualunque cosa, anche delinquere, profittando dello stato di impunità, di protezione e di libertà che viene loro concesso.

Perché dico questo? Perché il pentito di giustizia Pennino (che viene definito da alcune procure il « Buscetta della politica », cioè una fonte di notizie rilevanti per quanto riguarda l'inquinamento mafioso di settori della politica italiana) ha fatto un'affermazione gravissima, che oggi il sottosegretario Ayala ha ripetuto senza però averla opportunamente chiosata. L'affermazione è la seguente: in Italia vi sono alcune procure della Repubblica che hanno fatto il proprio dovere inquisendo gli esponenti politici che sarebbero collusi, contigui o, addirittura, complici dell'organizzazione mafiosa ed altre che, invece, nei confronti di questi personaggi non hanno assolutamente esercitato doverosamente l'azione penale.

Questa accusa, che è evidentemente rivolta all'autorità giudiziaria che in quel momento era una corte di assise che stava interrogando il Pennino, deve essere comunque sottoposta al vaglio di una indagine, per capire e per verificare se il Pennino abbia inteso calunniare alcune procure della Repubblica, oppure se egli abbia voluto rivelare che alcuni procuratori della Repubblica omettano di esercitare doverosamente l'azione penale nei confronti di taluni esponenti politici perché questi ultimi godrebbero del favore e della protezione di quei procuratori della Repubblica. Rispetto ad un'affermazione così grave, mi pare che il Governo abbia assolutamente il dovere di intervenire sia nei confronti del servizio di protezione e dell'autorità competente che gestisce il collaboratore Pennino, sia nei confronti della procura della Repubblica competente rispetto alle rivelazioni del Pennino, perché — immagino che il sottosegretario Ayala sarà d'accordo con me — non è possibile che continui ad aleggiare il sospetto che a qualcuno dei componenti della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o comunque a qualcuno degli esponenti istituzionali della Repubblica non sia consentito di esercitare la propria funzione perché sarebbe il figlio di un esponente politico che ordinò la strage di Portella della Ginestra o, addirittura, secondo le parole del Pennino,

che questo esponente istituzionale — che ancora oggi siede al vertice delle istituzioni — sia ancora una *longa manus* o addirittura un complice della mafia.

Credo che non sia consentito che le istituzioni, il Parlamento e le Camere possano « soffrire » di questo sospetto lanciato in modo assolutamente generico e non qualificabile da un collaboratore della giustizia, senza che la procura della Repubblica competente su quelle dichiarazioni e su quella audizione del collaboratore di giustizia sia intervenuta!

Mi pare che questa vicenda abbia trovato nella polemica politica di una certa storiografia e di una certa storia giudiziaria della sinistra già ben identificate risposte. Infatti, coloro i quali conoscono gli atti del processo di Viterbo alla banda Giuliano sulla strage di Portella della Ginestra del 1952 sanno benissimo che quest'accusa fu lanciata e fu ripresa negli anni successivi rispetto a ben individuati esponenti politici.

Tutti sanno che anche in una vicenda giudiziaria recente, riguardante il processo al senatore a vita Giulio Andreotti, sulla strage di Portella della Ginestra vi è una ricostruzione ben precisa che a mio avviso non poteva consentire al Governo di essere elusivo e, soprattutto, superficiale rispetto al contenuto della mia interrogazione. A meno che non si voglia lasciare aleggiare il sospetto sulle istituzioni o addirittura non si ritenga di non sollecitare ulteriormente il collaboratore di giustizia Pennino a fare nomi e cognomi e soprattutto a riferire fatti (se questi gli sono noti) su complicità antiche o presenti tra esponenti politici che siedono attualmente al vertice delle istituzioni e la mafia, addirittura attraverso un riferimento di carattere familiare con il fatto più grave che sia mai accaduto nel dopoguerra in Italia, cioè la strage di Portella della Ginestra (i cui mandanti sono rimasti assolutamente ignoti).

In conclusione, anche questa vicenda riguardante Pennino sottolinea la mancata iniziativa del ministro guardasigilli rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, nonché alle eventuali e dove-

rose attività che il competente procuratore della Repubblica doveva assumere nei confronti di quelle dichiarazioni (che peraltro potrebbero essere calunniose nei confronti di appartenenti all'ordine giudiziario o alle istituzioni in generale). Credo che in questa occasione — analogamente a quanto poco fa è stato evidenziato dall'onorevole Armando Veneto — il ministro di grazia e giustizia abbia perso un'ulteriore opportunità per sostanziare e rendere concreti i propri poteri di vigilanza e di intervento per il corretto svolgimento dell'azione giudiziaria e del rapporto processuale. Mi pare che collaboratori di giustizia protagonisti o interlocutori di vicende giudiziarie non debbano essere protetti da impunità o addirittura dalla mancanza di iniziativa anche quando palesemente e patentemente commettono reati in una pubblica udienza.

PRESIDENTE. Anche per lei, onorevole Fragalà, l'orologio ha funzionato in modo un po' rallentato...

VINCENZO FRAGALÀ. La ringrazio, Presidente.

GIUSEPPE MARIA AYALA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. I tempi della destra...

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15. I lavori riprenderanno con il cosiddetto *question-time*.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 15.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

**Svolgimento di interrogazioni
a risposta immediata.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta

immediata, alle quali risponderà il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Romano Prodi, che ringrazio per la sua presenza.

Ricordo che, in base all'articolo 135-*bis* del regolamento, il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di esporla per non più di un minuto.

Il Presidente del Consiglio dei ministri risponderà quindi immediatamente per non più di tre minuti.

Successivamente, l'interrogante, o altro deputato del medesimo gruppo, avrà diritto di replicare per non più di due minuti.

Lo svolgimento delle interrogazioni è ripreso in diretta televisiva.

**(Sbarco di cittadini curdi
sulle coste italiane)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Serra n. 3-01841 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni a risposta immediata sezione 1*).

L'onorevole Serra ha facoltà di illustrarla.

ACHILLE SERRA. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, nonostante le periodiche informative dei servizi di sicurezza, l'arrivo in massa di profughi di etnia curda ha generato un disorientamento tale da indurre autorevoli esponenti del Governo ad esprimersi in favore di una concessione generalizzata dell'asilo politico, destando reazioni vibrante anche da parte degli alleati europei.

Va dato atto al Governo di aver mutato atteggiamento, manifestando l'intento di voler procedere all'esame delle domande di diritto di asilo su base individuale.

Le chiedo, signor Presidente, di confermare in quest'aula tali intenti, considerate le forti perplessità che derivano dalle divisioni emergenti nella maggioranza, con il rischio che una parte di essa, la solita, possa condizionare le scelte.